# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

# TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 56/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dalla Dott.ssa Licia Grassucci **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e per l'attività di segreteria di Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il giorno 4.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

# (42) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CALCIO CITTANOVESE - (nota n. 1573/1336 pf17-18 GC/GP/rc dell'8.8.2018).

### II fatto

La Procura Federale in data 8.8.2018 deferiva a questo Tribunale il sig. Girolamo Guerrisi, presidente e rappresentante legale della Società ASD Calcio Cittanovese, il calciatore Giuseppe Battista, non tesserato ma riconducibile ai soggetti di cui all'art. Ibis comma 5 CGS - FIGC, i sigg.ri Pasquale Cananzi e Francesco Ferrara, entrambi dirigenti della predetta Società, nonchè la Società stessa.

Il procedimento si era concluso prima dell'apertura del dibattimento del 18.10.2018 con pena patteggiata per i sigg.ri Guerrisi, Cananzi, Ferrara e Società ASD Calcio Cittanovese e con sanzione comminata per il calciatore Battista, che non aveva patteggiato.

Più in particolare e per quel che qui interessa, alla Società veniva inflitta, oltre alla penalizzazione di punti in classifica, l'ammenda di € 400,00 (euro quattrocento), da corrispondersi entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della decisione.

L'Ufficio amministrazione della FIGC, decorso tale termine, comunicava a questo Tribunale la mancata ottemperanza della Società all'obbligo di pagamento, sicché l'originario deferimento, nella sua originaria formulazione, tornava a cognizione di questo Tribunale per la riunione odierna.

### La memoria difensiva

La Società in data 13.3.2019 ha fatto pervenire a questo Tribunale una nota redatta dal proprio difensore avv. Sergio Contestabile, con la quale ha dedotto e comprovato che l'ammenda era stata pagata a mezzo di bonifico di € 400,00 a favore della FIGC nella piena vigenza del termine previsto dalla normativa (decisione pubblicata il 24.10.2018, bonifico eseguito il 15.11.2018 sulla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova) e che siffatto pagamento aveva reso perfettamente efficace il patteggiamento in oggetto, con conseguente revoca della fissazione della riaperta discussione.

### II dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (avv. Luca Zennaro), la quale, esaminati gli atti, si è rimessa alla decisione di questo Tribunale.

### La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto seque.

Occorre premettere che questo Tribunale, vista la segnalazione 8.1.2019 dell'Ufficio amministrazione e controllo della FIGC afferente il mancato pagamento da parte della Società dell'ammenda di € 400,00 nel termine di gg. 30 (trenta) dalla pubblicazione del patteggiamento, con ordinanza pubblicata sul CU n. 45 del 18.2.2019 pagg. 13 e 14, in applicazione dello stesso art. 23 comma 2 ultimo inciso CGS - FIGC, aveva revocato la propria decisione resa sulla proposta di patteggiamento ed aveva fissato per il dibattimento l'odierna riunione.

In questo preciso contesto, non può dubitarsi che, a seguito della suddetta segnalazione, sussistevano le condizioni per la revoca del patteggiamento; lo stesso Ufficio, rettificando la precedente segnalazione a seguito di ulteriori attività istruttorie, aveva però certificato che la Società aveva in effetti adempiuto al pagamento dell'ammenda nei termini fissati dall'art. 23 cit., sicché nessun inadempimento le poteva essere contestato. La circostanza, peraltro, ha trovato piena conferma nella copia del bonifico prodotto dalla Società contestualmente alla memoria di cui sopra.

Si adotta pertanto la seguente decisione.

# II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inefficace la revoca di cui al CU/TFN - Sezione Disciplinare n. 45 del 18.02.2019 pagg. 13 - 14.

(164) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: POULINAKIS MATTHAIOS (Presidente del CDA e Legale rappresentante p.t. della Società FC Rieti Srl), SOCIETÀ FC RIETI SRL - (nota n. 7453/600 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

### II deferimento

La Procura Federale, con atto 23 gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Poulinakis Matthaios, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società FC Rieti Srl, al quale ha contestato la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all'art. 85 lettera C paragrafo VI delle NOIF per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30.11.2018, l'indicatore di liquidità al 30.09.2018 della Società e la situazione intermedia alla medesima data, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell'organo di revisione.

È stata nel contempo deferita la Società FC Rieti Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC per l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

Il deferimento aveva tratto le mosse dall'esposto della Co.Vi.So.C. - Commissione Vigilanza Società di Calcio - del 21.12.2018, a mezzo del quale si notiziava la Procura Federale del

mancato deposito da parte della Società alla data del 30.11.2018 della documentazione sopra evidenziata.

A tale esposto era allegata la lettera di contestazione di pari data, con cui la Co.Vi.So.C. aveva significato alla Società la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, ai sensi dell'art. 90 comma 4 delle NOIF, salvo che fosse stata dalla Lega riscontrata, per ogni acquisizione di tali prestazioni, l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute.

### La memoria difensiva

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 1.4.2019 di totale contestazione della fondatezza del deferimento, con conseguente richiesta di archiviazione, ovvero, in difetto ed in subordine, nella ipotesi che le incolpazioni fossero ritenute sussistenti, l'applicazione di sanzioni particolarmente lievi in considerazione della inesperienza del presidente Poulinakis, che si era indotto a non presentare l'indicatore di liquidità e la situazione patrimoniale intermedia al 30.9.2018 della Società perché aveva ritenuto non obbligatorio il loro deposito, quanto meno nel termine del 30.11.2018.

# Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale Cons. Giuseppe Chiné, dr. Luca Scarpa e dr. Mauro De Dominicis e per i deferiti gli avv.ti Giorgio Pierantoni, Federica Fucito e Ludovica Cesaroni.

Le parti, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Poulinakis Matthaios, sanzione base inibizione di gg. 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società FC Rieti Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (diecimila), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette).

### La decisione

Il Tribunale Federale Nazione — Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento.

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Poulinakis Matthaios e la Società FC Rieti Srl, a mezzo dei propri difensori avv.ti Giorgio Pierantoni, Federica Fucito, muniti di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate.

Visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento del dibattimento innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura.

Visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa

esecuzione, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. 23 cit., fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione.

Rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

Comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083, adotta il seguente.

## II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Poulinakis Matthaios, nella qualità in atti, inibizione di gg. 20 (giorni venti); per la Società FC Rieti Srl, ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette), da corrispondersi alla FIGC a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL 50K0100503309000000001083 entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) decorrenti dalla data di pubblicazione della presente decisione, pena la risoluzione dell'accordo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(165) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FANTINO CLAUDIA (Presidente del CDA, Amministratore e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), COLLA GIANPIERO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), NUZZO COSIMO DAMIANO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. della Società Albissola 2010 Srl), SOCIETÀ ALBISSOLA 2010 SRL - (nota n. 7442/598 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

### II deferimento

La Procura Federale, con atto del 23.01.2019, ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Damiano Cosimo Nuzzo, nella rispettive cariche da ciascuno di loro ricoperte in seno alla Società Albissola 2010 Srl, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all'art. 85 lettera C) paragrafo VI) delle NOIF, a motivo del mancato deposito entro il 30.11.2018 della situazione patrimoniale intermedia al 30.09.2018 della Società, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio dell'organo di revisione ai fini del controllo dell'indicatore di liquidità.

Il deferimento, che ha coinvolto la stessa Società Albissola 2010 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC, ha tratto le mosse dall'esposto 21.12.2018 della Co.Vi.So.C. - Commissione vigilanza società di calcio, con il quale era stato evidenziato alla Procura Federale il detto mancato deposito.

### La memoria difensiva

I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 29.03.2019, redatta dagli avv.ti Anna Cerbara, Marco Fontana e Simona Peluso, a mezzo della quale hanno eccepito l'insussistenza dell'illecito disciplinare ed hanno concluso per il proscioglimento, ovvero, in subordine, per l'applicazione di una sanzione di natura economica, da quantificarsi ai minimi edittali.

Con tale memoria i deferiti, dopo aver dedotto che il deferimento era avvenuto solo sulla base della segnalazione della Co.Vi.So.C. e senza alcuna indagine da parte della Procura Federale, hanno evidenziato che la Società all'epoca del fatto era stata per la prima volta promossa in Serie C e che, passando dal settore dilettantistico a quello del professionismo, aveva dovuto conseguire l'attuale natura di società di capitali in virtù di una trasformazione eterogenea, avvenuta con atto notarile del 15.06.2018, che aveva tra l'altro comportato il ripianamento del patrimonio negativo e l'aumento ad € 10.000,00 del capitale sociale. La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500 novies Cod. Civ., aveva mantenuto la precedente natura sportiva dilettantistica sino alla data del 4.9.2018, coincidente con il decorso dei 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di trasformazione presso la CCIAA di Savona, avvenuta il 4.6.2018 al n. 37210, di guisa che tutti gli effetti civili e gli adempimenti anche fiscali, tipici delle società di capitali, non potevano che essere effettuati a decorrere dal 4.9.2018; ciò aveva comportato che non si era potuto far fronte agli adempimenti previsti all'art. 85 lettera C) paragrafo VI) delle NOIF, dal momento che, se questo fosse stato fatto, tali adempimenti avrebbero riguardato solo i primi 25 giorni di inizio attività, con consequente impossibilità di ricavare indici di liquidità significativi e coerenti con la suddetta normativa; alla data del 30.9.2018 il nuovo regime societario era in vigore da neppure un mese solare e, pertanto, non avrebbe potuto fornire dati utilmente apprezzabili. La Società, tuttavia, il 4.12.2018 aveva trasmesso alla Co.Vi.So.C. l'indice di liquidità all'esito del bilancio contabile relativo ai dati raccolti dal 1.7.2018 al 30 settembre successivo, con ciò colmando la mancanza che le sarebbe stata poi contestata a mezzo dell'odierno deferimento. Hanno aggiunto che, volendo stabilire una connessione tra i diversi aspetti contenuti nel richiamato art. 85 NOIF, appare chiaro che le società richiedenti l'iscrizione al campionato di Lega Pro devono depositare il bilancio, e con esso i prospetti degli indicatori prescritti tra cui quello relativo alla liquidità. entro i sei mesi decorrenti dall'approvazione del primo e che appare altrettanto chiaro che le società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito di detti indicatori di controllo calcolati sul bilancio d'esercizio della stagione sportiva in cui è maturata la promozione; poiché l'odierna deferita ancora non aveva depositato il primo bilancio, nulla le imponeva di rispettare il termine del 30.9.2018 per la trasmissione alla Co.Vi.So.C. dell'indicatore di liquidità e della situazione patrimoniale intermedia esistente a quella data. Hanno rivendicato la buona fede che aveva caratterizzato il loro comportamento; al più, si sarebbe potuto configurare, nel mancato rispetto del termine suddetto, un errore scusabile dovuto alle difficoltà interpretative delle norme, che la Società si era trovata ad applicare per la prima volta e che la sollevava da qualsiasi responsabilità.

### II dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Scarpa e dr. De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per i

sigg.ri Fantino, Colla e Nuzzo l'inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno, per la Società Albissola 2010 Srl l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Per i deferiti è comparsa l'avv. Anna Cerbara, la quale si è riportata alla memoria difensiva ed ha chiesto l'accoglimento delle istanze ivi formulate.

La Procura Federale, nel replicare alla difesa dei deferiti, ha evidenziato che la Società sarebbe stata perfettamente in grado di depositare entro il 30.09.2018 la documentazione richiesta nei limiti dei dati che le erano disponibili a quella data e che erano certamente sussistenti, trattandosi di società oggetto di trasformazione eterogenea e non di nuova società; pertanto i deferiti avevano per propria colpa mancato di rispettare la perentorietà del termine indicato dalla norma e che nel loro comportamento non poteva configurarsi alcun errore scusabile.

### La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Non sussistono ragioni per giustificare il mancato adempimento della Società e dei suoi rappresentanti legali rispetto al termine perentorio del 30.11.2018 fissato dalla norma per il deposito della richiesta documentazione.

Altra e ben diversa situazione si sarebbe potuto verificare se la Società avesse trasmesso all'organo di vigilanza la documentazione a quella data disponibile, che avrebbe reso possibile la successiva integrazione dei dati mancanti, tanto da configurare una sorta di soccorso istruttorio in relazione all'eccepita buona fede; la circostanza della trasformazione della Società da associazione dilettantistica in società di capitali, correttamente definita eterogenea, sta a dimostrare che l'odierna deferita era comunque in possesso dei dati richiesti, che, seppur parziali e dunque incompleti, erano comunque suscettibili di essere trasmessi.

Il fatto, comprovato dagli stessi deferiti, che l'obbligo di trasmissione dei dati era stato assolto solo in data successiva a quella prevista (4.12.2018), se da una parte comprova di per sè l'inadempimento della Società, dall'altra è suscettibile di incidere esclusivamente in merito alla riduzione della sanzione chiesta per i tre legali rappresentanti della Società, che va applicata come dal dispositivo che seque.

In merito poi al presupposto del deferimento, consistito nella nota della Co.Vi.So.C. del 21.12.2018, alcuna particolare istruttoria poteva essere richiesta alla Procura Federale, essendo onere della Società deferita comprovare il rispetto del termine del 30.11.2018 per la trasmissione all'organo di vigilanza della documentazione richiesta dalla norma; cosa questa che non è di tutta evidenza avvenuta.

# II dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare così dispone:

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: per i sigg.ri Claudia Fantino, Gianpiero Colla e Cosimo Damiano Nuzzo, quali rappresentanti legali della Società Albissola 2010 Srl, l'inibizione di gg. 15 (quindici) ciascuno; per la Società Albissola 2010 Srl l'ammenda di € 10.000.00 (diecimila).

# (160) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DISTASO MARIA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), SOCIETÀ ASD REAL SANDOS - (nota n. 7250/383 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

### II deferimento

Con atto del 18 gennaio 2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Distaso Maria (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto AS) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.6.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione bancaria a prima richiesta (punto 5 del cit. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;
- società ASD Real Sandos, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### Le memorie difensive

Nei termini assegnati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

# Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l'avv. Lorenzo Giua e per i deferiti la sig.ra Distaso Maria, in proprio e nella qualità, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per la sig.ra Distaso Maria, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società ASD Real Sandos, sanzione base ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00).

Il Tribunale Federale Nazione — Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il sequente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la sig.ra Distaso Maria, in proprio e nella qualità, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa

l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) a carico della sig.ra Distaso Maria.
- ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00) per la società ASD Real Sandos.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

# (163) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7451/599 pf18-19 GP/GC/blp del 23.1.2019).

### II deferimento

Con atto del 23/01/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Matera Calcio Srl:
- la Matera Calcio Srl;

per rispondere:

- il sig. Lamberti Rosario della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l'indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la società Matera Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dalla sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto; Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire memorie.

## II dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (dr. Scarpa e dr. De Dominicis), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Lamberti l'inibizione di mesi 1 (uno), per la Società Matera Calcio Srl l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila).

Nessuno è comparso per i deferiti.

### Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Ai sensi dell'art. 85, lettera C), paragrafo VI), delle NOIF, tra gli adempimenti a carico delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico è previsto quello del deposito presso la Co.Vi.So.C. dell'indicatore di liquidità al 30/09/2018 e della situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione: adempimento da eseguire entro il 30/11/2018.

L'art. 90, comma 2, delle NOIF prevede che la violazione da parte della società e dei suoi dirigenti dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui al menzionato 85 è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Atteso che in data 20 dicembre 2018, la Commissione vigilanza società di calcio (Co.Vi.So.C.) ha accertato che la società Matera Calcio Srl non ha depositato nel termine previsto la documentazione sopra indicata, sussiste la responsabilità disciplinare che si perfeziona al solo vano trascorrere del termine perentorio indicato.

Conseguentemente, dell'illecito disciplinare risponde l'Amministratore unico e, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS la Società Matera Calcio Srl.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

Visti gli artt. 85 e 90 NOIF, nonché gli artt. 1 bis; 4 CGS, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di 1 (uno) mese a carico del sig. Rosario Lamberti;
- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico della Matera Calcio Srl.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall' Avv. Marco Stigliano Messuti **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e per l'attività di segreteria di Paola Anzellotti e Nicola Terra, si è riunito il giorno 4.4.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

# (166) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ SSD VARESE CALCIO SRL - (nota n. 7455/112 pf18-19 GP/GC/ma del 23.1.2019).

### II deferimento

Con nota del 23 gennaio 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, la società Varese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CGS, per il comportamento posto in essere, in occasione dell'incontro Varese - Gozzano del 21 febbraio 2018, valevole per il campionato di Serie D - Girone A, dal Signor Sergio Visentin, steward delegato alla sicurezza per la stessa società, il quale, al termine della gara, in sorveglianza dell'area spogliatoi, dopo avere

correttamente negato l'accesso ai predetti locali al Signor Alex Casella, in quanto sottoposto ad un provvedimento inibitorio, veniva coinvolto in un acceso diverbio con lo stesso, degenerato in una violenta colluttazione, nel corso della quale colpiva il dirigente, provocandogli le lesioni rilevate dal medico sociale del Gozzano Calcio.

La deferita non ha fatto pervenire memoria difensiva.

### II dibattimento

Alla riunione del 4 aprile 2019 il rappresentante della Procura Federale, Avv. Luca Zennaro, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- ammenda di € 900,00 (novecento/00) per la società Varese Calcio Srl.

Nessuno è comparso per la società deferita.

### Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 24 ottobre 2018. Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 23 gennaio 2019, è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Comunicato Ufficiale n° 101 del 22/02/2018 comminava la sanzione di Euro 1.500,00 di ammenda alla società ASDC Gozzano SSDARL, " per avere persona non identificata, ma riconducibile alla società, fatto indebito ingresso nell'area degli spogliatoi, ove colpiva con un pugno al volto un addetto alla sicurezza, rompendogli gli occhiali", fatto consumato al termine dell'incontro Varese - Gozzano del 21.2.2018, valevole per il campionato di Serie D- Girone A;

La società Gozzano Calcio proponeva reclamo avverso il suindicato provvedimento avanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale che, alla prima udienza di trattazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale ritenendo necessario un approfondimento "... al fine di chiarire l'esatta dinamica dell'evento sentendo anche i testimoni oculari così da esplicitare le modalità della colluttazione, nonché il luogo in cui essa è avvenuta.";

Acquisita la relazione istruttoria dell'organo inquirente, la Corte Giudicante, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, riduceva la sanzione dell'ammenda a Euro 1.000,00, trasferendo il fascicolo alla Procura Federale al fine di valutare le condotte poste in essere dal Sig. Alex Casella, dirigente della ASDC Gozzano SSDARL e della società Varese Calcio per il comportamento dello steward addetto al proprio servizio d'ordine.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare rilevanza:

- a) Comunicato ufficiale n. 101 del 22.2.2018 LND Dipartimento Interregionale;
- b) Referto gara arbitro Matteo Centi relativo alla partita Varese Gozzano del 21.2.2018 Serie D- Girone A, con relativo supplemento 22.2.2018 a seguito di richiesta a LND-Dipartimento Interregionale;
- c) Comunicato Ufficiale LND-Dipartimento Interregionale n. 94 del 14.2.2018;
- d) Denuncia/Querela 22.2.2018 del Sig. Sergio Visentin presso l'Ufficio denunce della Questura di Varese:
- e) Verbale di Pronto Soccorso n. 2018309173 ASST Sette Laghi Sergio Visentin;
- f) Certificazione medica di infortunio lavorativo di Sergio Visentin:

- g) Denuncia/Querela 22.2.2018 del Sig. Vittorio Emanuele Venere presso l'Ufficio denunce della Questura di Varese;
- h) Verbale di Pronto Soccorso n. 2018309174 ASST Sette Laghi Vittorio Emanuele Venere del 22.2.2018:
- i) Denuncia/querela del sig. Alex Casella del 19/5/2018;
- I) Remissione querela di Venere, Visentin e Casella dell'8 agosto 2018;
- m) Atto di transazione dell'8 agosto 2018;
- n) Audizione del Sig. Sergio Visentin, responsabile della sicurezza per la società Varese Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;
- o) Audizione del Sig. Vittorio Emanuele Venere, addetto alla sicurezza per la società Varese Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;
- p) Audizione del Sig. Pietro Frontini, dirigente accompagnatore per la società Varese Calcio, per la stagione sportiva 2017/2018;
- q) Audizione del Sig. Mauro Lesina, direttore tecnico per la società Varese Calcio per la stagione sportiva 2017/2018;
- r) Audizione del Sig. Alex Casella, direttore sportivo del Gozzano Calcio per la stagione sportiva 2017/2018:
- s) Audizione del Sig. Matteo Centi, associato AIA, per la stagione sportiva 2017/2018;
- t) Comunicato Ufficiale n° 159 relativo alla riunione della Corte Sportiva di Appello Nazionale del 22 giugno 2018;

Relazione istruttoria della Procura federale del 28/5/2018.

Dalla relazione della Procura Federale (cfr. allegato s), emerge quanto segue.

Al termine della gara tra Varese e Gozzano del 21.2.2018, valevole per il Campionato di Serie D - Girone A, disputatasi allo Stadio Ossola di Varese, il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella (in costanza di squalifica per un provvedimento di inibizione sino al 07/03/2018 del giudice sportivo, giusto comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale n° 94 del 14/02/2018), cercava di accedere all'area spogliatoi dall'ingresso spogliatoi - lato sala stampa, ma gli stewards Sig. Sergio Visentin (delegato alla sicurezza) e Sig. Vittorio Emanuele Venere (addetto alla sicurezza), gli negavano l'ingresso, in quanto tesserato inibito.

A causa del diniego, i toni tra Casella e Visentin si inasprivano, tanto che la discussione degenerava in una violenta colluttazione con colpi reciproci, a seguito della quale entrambi lamentavano lesioni, meglio indicate nelle rispettive certificazioni mediche prodotte.

I due steward ed il Casella sporgevano reciproche querela, le quali erano tutte oggetto di remissione in data 8 agosto 2018.

Peraltro con atto di transazione stipulato nella stessa data il Casella "senza riconoscimento alcuno di responsabilità in ordine ai fatti di cui in premessa" corrispondeva al Visentin ed al Venere una somma a titolo di risarcimento danni.

Il direttore di gara Sig. Matteo Centi, assumeva, in sede di audizione, di aver assistito allo scontro (confermando espressamente anche il contenuto del suo referto di gara e della successiva mail di chiarimenti al Giudice Sportivo), mentre gli altri soggetti ascoltati hanno escluso tale possibilità affermando che il direttore di gara era nel suo spogliatoio e da lì non avrebbe potuto vedere o sentire cosa stava accadendo tra Casella e Visentin.

Tali dichiarazioni palesemente contraddittorie, come rilevato dalla Corte sportiva di appello (CU 009/CSA del 13/7/2018), venivano trasmesse alla Procura dell'AIA per i seguiti di competenza.

Le posizioni del Signor Alex Casella, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società ASDC Gozzano SSDARL, nonché della stessa ASDC Gozzano SSDARL, sono state definite con un accordo ai sensi dell'art. 32 sexies, comma 1, del CGS.

Dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle audizioni eseguite (allegati I, m, n, o e p) e dalla relazione finale della Procura Federale del 28 maggio 2018 (allegato s) è emerso che la dinamica della violenta colluttazione, con colpi reciproci, è risultata di difficile ricostruzione stante le versioni contrastanti dei soggetti coinvolti e dei testimoni ascoltati.

Cionondimeno al pari del Gozzano Calcio, va sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva anche il Varese Calcio ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CGS come rilevato, peraltro, dalla Corte sportiva di appello (CU 009/CSA del 13/7/2018), a prescindere dall'accertamento di un'effettiva e diretta colpevolezza del sodalizio sportivo. Infatti la responsabilità oggettiva opera automaticamente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 900,00 (novecento/00) per la SSD Varese Calcio Srl.

# (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CITRO NICOLA (Calciatore tesserato per la società Frosinone Calcio Srl, attualmente trasferito in prestito alla società Venezia FC Srl) – (nota n. 8759/380 pf18-19 GP/AA/mg del 18.2.2019).

### II deferimento

Con provvedimento del 18 febbraio 2019, il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Nicola Citro, tesserato per il Frosinone Calcio all'epoca dei fatti ed oggi trasferito a titolo temporaneo al Venezia FC, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lanciato un pallone nel terreno di giuoco al fine di interrompere, o comunque disturbare, lo svolgimento della partita Frosinone – Palermo del 16 giugno 2018. Il deferimento nasceva dall'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 380 pf 2018/19, avente ad oggetto: "Comportamento antisportivo tenuto dai calciatori del Frosinone Calcio, Nicola Citro, Luca Matarese e Prince Emmanuel Besea, in occasione della gara di spareggio finale play off ritorno, Frosinone – Palermo del 16 giugno 2018".

In data 16 giugno 2018, durante la gara di spareggio finale play off ritorno, Frosinone – Palermo, venivano lanciati, nei minuti di recupero del secondo tempo, dei palloni nel terreno di giuoco, al fine di interrompere lo svolgimento della partita (sul punteggio di 1 a 0 per la squadra di casa).

Dalla relazione di gara redatta dai collaboratori della Procura federale designati, risultava che tale condotta fosse stata posta in essere, oltre che dai tifosi del Frosinone della curva nord, anche dal n. 8 del Frosinone, Raffaele Maiello e dalla panchina del Frosinone Calcio.

Con il comunicato ufficiale del Giudice sportivo n. 200 del 19-6-2018 (1 pf. 18/19), veniva irrogata al sig. Raffaele Maiello l'ammenda di € 10.000,00 per la condotta antisportiva sopradescritta, oltre che per aver tenuto una condotta intimidatoria nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, che dei rappresentanti della Procura Federale, rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiché privo della divisa di gioco.

Avverso tale sanzione, il sig. Raffaele Maiello proponeva formale reclamo in data 28 giugno 2018, chiedendo la revoca o l'annullamento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice sportivo, contestando in particolare la condotta attribuitagli consistente nel lancio di un pallone nel terreno di giuoco al fine di interrompere lo svolgimento della partita, evidenziando come la stessa, in realtà, fosse stata posta in essere da un suo compagno di squadra, comprovando il tutto allegando al reclamo un estratto video di Sky TV, avente ad oggetto la condotta a lui ascritta.

A seguito del reclamo presentato dal sig. Raffaele Maiello, veniva riconosciuto con il C.U. n. 28/CSA come lo stesso non fosse l'autore materiale del fatto e pertanto, la Corte sportiva d'appello trasmetteva gli atti alla Procura federale al fine di valutare le condotte degli altri tesserati del Frosinone, in relazione alla medesima violazione;

Dagli atti trasmessi dalla Corte Sportiva d'appello, si evince chiaramente come il sig. Nicola Citro, tesserato per il Frosinone Calcio all'epoca dei fatti e oggi trasferito a titolo temporaneo al Venezia FC, abbia lanciato il pallone nel campo di giuoco (mentre era seduto sul muretto laterale della panchina accanto al sig. Raffaele Maiello). In particolare, della condotta antisportiva del sig. Nicola Citro viene data evidenza nella videoripresa sopramenzionata di Sky TV. Peraltro lo stesso sig. Nicola Citro ha ammesso, dopo aver visionato la videoripresa di Sky TV, di essere l'autore materiale della condotta precedentemente ascritta al sig. Raffaele Maiello (si veda il verbale di audizione del 10.08.2018, presso la sede della Procura federale, davanti al collaboratore dott. Giuseppe Montanaro). All'esito della visione del medesimo filmato, anche i compagni di squadra sigg.ri Raffaele Maiello, Luca Matarese e Prince Emmanuel Besea, tutti tesserati presso il Frosinone Calcio all'epoca dei fatti, nonché il sig. Manuel Milana, dirigente del Frosinone Calcio, hanno dichiarato alla Procura Federale di riconoscere il sia. Nicola Citro quale autore del lancio del pallone nel campo di giuoco.

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente comunicato in data 18 dicembre 2018.

In data 1 aprile 2019 il deferito faceva pervenire memoria difensiva a mezzo del difensore Avv. Alessandro Calcagno, con la guale riconosceva le proprie responsabilità.

In data 4 aprile 2019, prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale, nella persona del Sostituto Avv. Luca Zennaro ed il deferito, rappresentato dal Dott. Giovanni Via per delega dell'Avv. Alessandro Calcagno ed in forza di procura speciale, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23. CGS.

### II patteggiamento

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS (pena base 2 (due) giornate di squalifica ed €

4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) di ammenda, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad una giornata di squalifica ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda].

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Esaminata la documentazione inerente l'odierno deferimento e ritenute non incongrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;

Comunicato, infine, che l'ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IBAN: IT 50 K 01005 03309 00000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali ed € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda a carico di Nicola Citro.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del deferito.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare

Cons. Giuseppe Rotondo

447

### Pubblicato in Roma il 12 aprile 2019.

**Il Segretario Federale** Antonio Di Sebastiano **II Presidente Federale** Gabriele Gravina